

STATUTO

**MIMOSA COOPERATIVA
SOCIALE DI SERVIZI SOCIO
SANITARI INTEGRATI
SOC.COOP.SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANREMO IM VIA QUINTO
MANSUINO 12

Numero REA: IM - 107826

Codice fiscale: 01204290082

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-04-2010 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita la società cooperativa denominata "MIMOSA -Cooperativa Sociale, di servizi socio-sanitari integrati -Soc. Coop.Sociale ONLUS".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La società ha sede in Sanremo (IM). Potrà istituire, su delibera assembleare a sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze altrove.

Art.2

La cooperativa ha la durata di anni 50 (cinquanta) a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO.

Art.3

La cooperativa si propone di contribuire all'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di servizi socio-sanitari.

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche compatibilmente con la salvaguardia della competitività dell'azienda sul mercato.

Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalla Associazione di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa sarà retta e disciplinata con i principi della mutualità prevalente senza fini di speculazioni private in obbedienza ai requisiti di mutualità prevalente di cui all'art.2514. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Perciò stesso, la Cooperativa aderisce alla CCI – Confederazione Cooperative Italiane - Confcooperative, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività , disciplinata da un apposito regolamento.per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dal conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art.4

In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha per oggetto ogni forma ed attività di servizio sociale e sanitario, come definito dall'art.22 del D.P.R. 616/77, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente. La Cooperativa intende operare sia nell'ambito delle linee di programmazione e di intervento nel campo dei servizi socio sanitari definite dalla Regione Liguria e degli Enti Locali territoriali mantenendo le proprie prerogative di impresa, che nella organizzazione e fornitura di servizi sociali a utenti privati.

Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla sezione "Cooperative Sociali" nonché dall'Albo regionale di cui all'articolo 9 della Legge 381/91 .

A tal fine la Cooperativa ha l'obbligo di iscriversi all'Albo Regionale dello Cooperative Sociali.

In particolare le linee principali di intervento sono le seguenti:

- anziani;
- handicap fisico,psichico,sensoriale;
- tossicodipendenze;
- minori;
- emarginazione e disadattamento.

Per ciascuna di queste aree si potranno realizzare:

- forme di prevenzione, assistenza, cura e/o riabilitazione sociale e sanitaria;
- servizi di trasporto, di mensa , di preparazione pasti a domicilio, di accompagnamento e di compagnia;
- l'attivazione e/o la gestione di tutti i tipi di comunità, di residenze, di centri socio-assistenziali e/o-socio ricreativi;

- soluzioni abitative, con contenuti relazionali e affettivi, ad impronta familiare;
- ricerche, indagini, corsi di formazione e/o aggiornamento;
- inserimenti lavorativi, abitativi, sportivi, territoriali e similari;
- continue occasioni di formazione aggiornamento e approfondimento professionale, culturale e sociale per i soci allo scopo di garantire prestazioni professionali adeguate al raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa inoltre potrà:

- fornire servizi sociali e assistenziali, domiciliari e territoriali a terzi;
- promuovere e collaborare con tutte le forze sociali, associazioni enti pubblici e privati che operino in aree similari di intervento della Cooperativa;
- favorire corsi di formazione e selezione del personale anche presso terzi;
- programmare attività commerciali e/o artigianali e/o agricole a fini terapeutici, volte alla produzione di beni e/o servizi a favore dei soggetti assistiti;
- organizzare convegni, stages, seminari, incontri pubblici;
- promuovere progetti sperimentali agli organi centrali e periferici dello Stato in materia sociale e sanitaria.

La Cooperativa potrà svolgere, qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere e concludere tutti gli atti e le operazioni in materia immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per sola indicazione semplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, di imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesioni e partecipazione ad Enti e Organismi economici consortili e fideiussori, diretti a consolidare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecare, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- d) creare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive sia con la creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di

parità di trattamento.

TITOLO III – SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato; esso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione, professionale e sotto il profilo morale, possono partecipare direttamente ai lavori dell' impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi, tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, salvo espressa e temporanea autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, dopo l'ammissione.

Possono inoltre essere soci persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente nei limiti e nelle forme previste all'art.2 della Legge 381/91.

Le persone svantaggiate possono divenire lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della Cooperativa stessa.

Possono essere soci anche Enti o persone giuridiche pubbliche o private che a statuto prevedono il finanziamento e lo sviluppo delle attività cooperative.

Possono essere soci persone esercenti attività di assistenza e consulenza cose da art.10 della Legge 381/91.

E' ammessa la presenza di lavoratori che non siano soci.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono

ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica. Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Art.6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita
- b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della partecipazione che si propone di sottoscrivere e che non dovrà essere comunque inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 40 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera arbitrale.

La domanda di ammissione da parte di Ente o persona giuridica dovrà precisare:

- a) denominazione, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente o persona giuridica;

c) caratteristiche ed entità degli associati;

d) l'ammontare della partecipazione che si propone di sottoscrivere e che non dovrà essere comunque inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo né superiore al limite massimo stabilito dalla legge

A tale domanda dovrà inoltre essere allegata copia dello statuto e della delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda, motivando l'eventuale rigetto.

La domanda di Ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro Soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.7. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissioni e di quanto previsto dal comma a) dell'art. 21. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione del Libro Soci.

Ciascun socio non può detenere una partecipazione del valore nominale superiore ai limiti fissati dalla legge.

Le partecipazioni non sono rappresentate da alcun titolo e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione fissata per ogni esercizio sociale, tenuto conto della situazione patrimoniale, delle riserve e dell'avviamento dell'impresa, quali risultano dall'ultimo Bilancio approvato e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma 1° lettera c) o comma secondo lettera d) del precedente articolo 6.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione, nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) al versamento della partecipazione sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 22;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) A partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità della stessa;
- e) A partecipare alle Assemblee e alla vita della Cooperativa secondo quanto previsto dal regolamento.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento interno per disciplinare i tempi e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci, tenendo sempre conto della necessità di salvaguardare la competitività dell'Azienda sul mercato.

Tale regolamento verrà approvato dall'Assemblea.

Art. 8

Senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, e comunque nei limiti di legge, è fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività con correnti, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.

TITOLO IV RECESSO – DECADENZA - ESCLUSIONE

Art.9

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, scioglimento dell'Ente o persona giuridica.

Art. 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali,

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorreranno i motivi che, a norma di Legge e del presente Statuto, determinino il recesso.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Arbitri.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 11

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5, come nel caso di sopravvenuta inabilità fisica, per qualunque causa a partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale.

In caso ricorreranno particolari esigenze interne della cooperativa, e comunque in presenza di una giusta causa, l'organo amministrativo ha facoltà di escludere dalla cooperativa i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale, semprechè tale prosecuzione sia rigorosamente finalizzata al conseguimento degli scopi sociali.

Ai soli effetti del diritto di cui al successivo articolo 15, lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio sociale in corso, se deliberata tre mesi prima della chiusura di questo o, se deliberata successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.12

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione, della partecipazione sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1455 del C.C.;
- g) che abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile ai sensi dell'articolo 2286 – 1° comma - del C.C.;

i) che in qualunque modo arrechi danni, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Ai soli effetti di cui all'art.15 l'esclusione diventa operante nei termini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 40 del presente statuto. I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio, dovranno proporre istanza al predetto Collegio arbitrale, rimettendola al suo Presidente a mezzo di raccomandata, e, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14

Il recesso produce effetti nei termini previsti dall'articolo 2532 c.c.

La decadenza e l'esclusione producono effetti nei termini previsti dall'art. 2533 C.C.

Art. 15

I soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso della partecipazione da essi effettivamente versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diventa operativo e, comunque, in misura non superiore all'importo effettivamente versato.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere fatto entro 180 giorni dopo l'approvazione del

predetto bilancio.

Art. 16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della partecipazione da lui effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, entro 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 17

I soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 giorni, indicati rispettivamente nei precedenti articoli 11, 12 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitariamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le partecipazioni per le quali non sarà richiesta il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad uno dei fondi indicati nella lettera d) dell'articolo 21.

Art. 18

In caso di recesso, decadenza ed esclusione i diritti dei soci – o degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali quote previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

TITOLO V –

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI – PATRIMONIO SOCIALE – BILANCI

Art. 19

Ai soci spettano i residui attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo art 24 e comunque con i limiti previsti per le cooperative a mutualità prevalente dall'art.2514 c.c..

Art. 20

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale, a fronte del conferimento della propria attività lavorativa, in adempimento del contratto societario, ha possibilmente, come indice di riferimento, quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto soci-Cooperativa, pertanto, con le esigenze sociali e, in particolare, con la necessità di mantenere la competitività dell'Azienda sul mercato.

Il riferimento ai contratti vigenti per le categorie di lavoratori similari è puramente indicativo, poiché il rapporto che lega tra loro i soci e i soci della Cooperativa, è esclusivamente un rapporto

associativo.

Conseguentemente il trattamento economico dei Soci sarà regolamentato da apposita tabella divisa in categorie corrispondenti alle diverse mansioni e specializzazioni esistenti nella Cooperativa e contenente le necessarie norme di attuazione. Sia la suddetta tabella che l'assegnazione dei soci alle singole categorie dovranno essere deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

(La suddetta tabella verrà deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'assegnazione dei soci alle singole categorie)

Art. 21

Il patrimonio della società è costituito

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta);

Fermi restando i limiti massimi di legge, spetta all'Assemblea deliberare l'aumento della quota minima di partecipazione di ciascun socio.

b) dalla riserva ordinaria indivisibile formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 24 con le quote eventualmente non rimborsate ai soci e con le tasse di ammissione;

c) da somme accantonate e riserve indivisibili alle condizioni di cui all'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977 numero 904;

d) da eventuali riserve straordinarie che resteranno egualmente indivisibili;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde solamente la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci, nei limiti delle partecipazioni sottoscritte

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci. Tale prescrizione, in ogni caso, deve di fatto essere osservata.

Art. 22

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 50 % (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a, garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 24

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio

sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli entrambi con criteri di oculata prudenza nonché redigendo la relazione al bilancio, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali (dedotta la quota destinata alla riserva legale indivisibile tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società, sia all'atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 904 del 16 ottobre 1977 che non può essere inferiore al 30 % (trenta per cento) della totalità di essi), destinandoli a sua discrezione:

- a) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;
- b) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purchè nei limiti di quanto previsto dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n.59 e comunque nei limiti di quanto previsto per le cooperative a mutualità prevalente;
- c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate entro la misura massima consentita dalla legge e compatibilmente con il mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente;
- d) alle riserve indivisibili di cui alla Legge 904 del 16 dicembre 1977 articolo 12;
- e) a riserva straordinaria indivisibile;
- f) a incremento salariale nei limiti fissati dalle leggi vigenti (con le modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno e comunque sempre nei limiti previsti dalla legge per le cooperative a amutualità prevalente).

La parte dei residui attivi non distribuita ai soci e non destinato alle riserve legali, fatto salvo quanto indicato nella lettera "a", deve essere destinata nella misura non inferiore al 5 % (cinque per cento) ai fini mutualistici e cioè deve essere destinata alla copertura di spese per la realizzazione di scorte di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, prescelti dall'Assemblea con criteri e modalità da disciplinare con apposito regolamento interno.

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, fatto salvo quanto indicato alla lettera "a" in deroga alle disposizioni dei comma precedenti, di destinare i residui attivi alla riserva straordinaria e/o ai fini mutualistici previa destinazione del prescritto 30% (trenta per cento) alla riserva ordinaria. L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nella lettera "a", di accantonare a "riserve indivisibili" alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge n. 904 del 16 Dicembre 1977. tutti i residui attivi di bilancio.

Art. 25

I soci possono validamente rinunciare, nei limiti stabiliti dalla legge, a parte delle loro spettanze

come definito dal precedente articolo 20 nell'interesse della Cooperativa, previa delibera dell'Assemblea ordinaria. Inoltre, in circostanze che richiedono processi di ristrutturazione che comportino riduzione di personale in attività, al fine di preservare e di riacquistare capacità competitiva sul mercato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, è consentita la sospensione dei soci-lavoratori dall'attività di lavoro e dal trattamento economico pur non venendo meno la qualifica di socio.

La sospensione può essere deliberata anche su richiesta del socio.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente e dei requisiti di mutualità prevalente, ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore della partecipazione detenuta da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari, nei limiti consentiti per le cooperative a mutualità prevalente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso come previsto da apposito regolamento o tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

Art. 27

Sono Organi della Società:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Amministratore Unico

- 5) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- 6) il o i Revisori per il controllo contabile, se nominati.

Art. 28

1) ASSEMBLEA DEI SOCI

La convocazione della assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza e da spediti a tutti i soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti le condizioni a tal fine previste dall'articolo 2366 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 29

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina delle Cariche Sociali
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Essa ha luogo una volta all'anno, entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale (oppure in considerazione delle particolari condizioni previste a tal fine dalla legge entro i 180 giorni).

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare dal collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi, la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli Amministratori nel modo più semplice; ai soci che ne facciano richiesta nei dieci giorni precedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Art. 30

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle modifiche al presente statuto, sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorre la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sono comunque fatte salve le diverse superiori maggioranze che siano richieste dalla legge o dal presente statuto per particolari deliberazioni.

Art. 31

Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di mano o per divisione.

Art. 32

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della partecipazione posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta: ogni socio non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Il socio Persona Giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha un voto. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Art. 33

L'Assemblea è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un Segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o dal Segretario.

Il verbale delle assemblee, sede straordinaria, deve essere redatto dal Notaio.

Art. 34

2) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri secondo quanto deliberato dall'Assemblea al momento della nomina.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci operatori,

oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta all'Assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare l'eventuale compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, a favore della società.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina; può delegare, determinandole nella deliberazione, tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio nominerà, qualora ciò si renda necessario, eventuali Responsabili di funzione, stabilendone anche le attribuzioni ed emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da far pervenire ai consiglieri ed ai sindaci non meno di tre giorni prima dell'adunanza, oppure, in caso di urgenza, a mezzo di messo e/o per telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci e amministratori, il Responsabile della produzione, il Responsabile Amministrativo o il Responsabile Commerciale, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente statuto;
- d) stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussione ed ogni altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitarne l'ottenimento del credito agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- f) deliberare su tutte le altre materie di cui all'articolo 4 e compiere i seguenti atti;
- g) conferire procure, sia generali che speciali;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- j) nominare il Responsabile della produzione, il Responsabile Amministrativo, il Responsabile Commerciale e i Capi reparto;
- k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione della legge e del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale.

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del C.C.

Art. 36

3) IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie e quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giudizio. In caso di assenza e di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

Art. 37

4) L'AMMINISTRATORE UNICO

In alternativa al Consiglio di Amministrazione, la società, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, potrà essere amministrata da un Amministratore unico.

L'Amministratore unico è scelto tra i soci cooperatori.

L'Amministratore Unico non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'Amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Amministratore unico potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, anche ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38

4} IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea anche fra i non soci. Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

Art. 39

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sulla osservanza della leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio risultante dai libri contabili e dalle scritture; a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge.

Il Collegio Sindacale deve riferire specificatamente all'Assemblea sui criteri nella Gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per Legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Art. 40

In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c.

Art. 41

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 42

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c. ;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 43

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà provvedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli possibilmente tra i soci.

Art. 44

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale

sociale ed i dividendi eventualmente meturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 46

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle cooperative cooperative”, a norma dell’art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle cooperative per azioni.

Art. 47

Le norme mutualistiche sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese
Atto esente da imposta di bollo ai sensi art.19 tabella parte II° DPR 26/10/72 n.642.